

Trust opachi, la stretta via per neutralizzare il regime dell'imposizione integrale

Andrea Ballancin

In virtù dell'articolo 44, comma 1, lettera g sexies), del Tuir (introdotta con il Dl 124/2019) i redditi attribuiti a beneficiari residenti nel territorio dello Stato da trust opachi esteri, stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, sono assoggettati a imposizione integrale quali redditi di capitale. Sono assoggettate a imposizione integrale, in forza della presunzione relativa di cui all'articolo 45, comma 4-quater, anche le attribuzioni di cui non sia dimostrata la natura patrimoniale.

Il nodo

Il rinvio operato all'articolo 47-bis, a molti anni dalla sua introduzione, continua a essere foriero, nella prassi applicativa, di approdi poco ragionevoli e insensatamente penalizzanti.

In estrema sintesi, sin dal principio, l'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/2022, ha, comprensibilmente, precisato che la verifica della sussistenza di un regime fiscale privilegiato deve essere effettuata applicando il criterio dell'aliquota nominale previsto dall'articolo 47-bis, comma 1, lettera b), nell'ipotesi di insussistenza di un rapporto di controllo in capo a soggetti residenti in Italia, difficilmente configurabile in relazione ai trust.

Il rimando al livello di tassazione nominale risponde a evidenti esigenze di semplificazione, considerato che i beneficiari di trust esteri potrebbero non avere immediata contezza della tassazione in capo al trust medesimo. Sennonché l'applicazione di tale criterio rischia di rivelarsi eccessivamente formalistico e di non valorizzare debitamente alcune fattispecie concrete che, per ragioni di equità, dovrebbero ricevere diversa e più opportuna considerazione.

Il riferimento è evidentemente a tutte quelle ipotesi in cui, indipendentemente dall'aliquota applicata, i redditi oggetto di distribuzione siano stati effettivamente assoggettati a congrua imposizione in capo al trust medesimo, nel caso, ad esempio, di redditi assoggettati a ritenuta alla fonte in Stati terzi o relativi ad immobili colà detenuti, ovvero in capo ad altri soggetti (disponente/beneficiario) qualora il trust, seppur opaco nella prospettiva italiana, non abbia soggettività giuridico-tributaria nello Stato di stabilimento.

In tali ipotesi dovrebbe esser riconosciuta al contribuente la possibilità di "superare" le risultanze dell'applicazione del criterio del livello di tassazione nominale, come detto introdotto per "agevolare" la verifica della localizzazione dei trust opachi esteri, dimostrando la congruità del prelievo effettivamente scontato.

In caso di imposizione estera analoga a quella domestica, infatti, viene meno l'esigenza di assoggettare a imposizione «redditi che non subiscono una tassazione congrua nella giurisdizione del stabilimento del trust prima di essere attribuiti ai soggetti residenti in Italia» che, per stessa ricostruzione dell'amministrazione finanziaria (si veda la citata circolare n. 34/2022), rappresenta la finalità perseguita dalla modifica normativa dell'articolo 44 del Tuir.

Appurato, infatti, che l'imposizione integrale delle attribuzioni risponde all'intento di assicurare che detti redditi scontino, almeno una volta, un'adeguata imposizione, dovrebbe conseguentemente esser consentito al

contribuente la possibilità di neutralizzare il regime dell'imposizione integrale dimostrando la congruità della tassazione estera scontata sui redditi attribuiti.

La posizione del Fisco

L'agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità per il contribuente di fornire simile dimostrazione, ritenendo la cosiddetta seconda esimente (lettera b) non invocabile in relazione alle attribuzioni da parte di trust opachi non residenti. Ciò in considerazione di un'interpretazione (eccessivamente) restrittiva del disposto letterale del comma 2 dell'articolo 47-bis, che riferendosi alla detenzione di «partecipazioni», escluderebbe i beneficiari di trust (che non detengono «partecipazioni» nel trust), rendendo per l'effetto inoperante il successivo comma 3 dell'articolo 47-bis relativo alla facoltà di proporre interpello probatorio, esperibile soltanto in ipotesi tassative.

Siffatto approccio restrittivo determina, come detto, evidenti storture cui occorre urgentemente porre rimedio mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata della attuali previsioni, in attesa di un'auspicata modifica normativa che espliciti la facoltà per il contribuente di disinnescare l'imposizione integrale documentando il carico fiscale effettivamente gravante sui proventi attribuiti, colmando al contempo l'attuale lacuna normativa in punto di conseguenze correlate a siffatta dimostrazione. A oggi, manca, infatti, una previsione nell'articolo 44, comma 1, lettera g sexies), che, analogamente a quanto previsto negli articoli 89 e 47 del Tuir, disciplini espressamente le conseguenze, in termini di detassazione, della dimostrazione di non aver conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata.

Detta previsione si presenterebbe ancor più necessaria alla luce della riallocazione dell'interpello probatorio dalla lettera b) alla lettera e) dell'articolo 11 dello Statuto ad opera del Dlgs n. 219/2023 - con conseguente intervento di coordinamento normativo da parte del correttivo-ter approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 20 novembre scorso al fine di correggere il riferimento operato anche nell'articolo 47-bis - per effetto della quale lo strumento di tale interpello è oggi riservato unicamente ai soggetti aderenti al regime dell'adempimento cooperativo o per i soggetti che presentano istanze di interpello sui nuovi investimenti, dovendo, negli altri casi, farsi ricorso unicamente all'"autodiagnosi".

Il «momento rilevante»

In ultimo, il riconoscimento della facoltà per il contribuente di disapplicare l'imposizione integrale ex articolo 44 del Tuir dimostrando l'assoggettamento a un congruo prelievo estero consentirebbe di porre rimedio a un'altra criticità correlata all'individuazione del momento rilevante ai fini della comparazione del livello di imposizione.

Da un lato, certamente occorre dar rilievo al momento di maturazione del reddito distribuito; dall'altro, per verificare l'applicazione del regime di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g sexies), difficilmente pare potersi prescindere dalla verifica della localizzazione del trust al momento della distribuzione. Se, dunque, la doppia verifica appare ragionevole, la stessa è foriera di distorsioni e penalizzazioni qualora vi sia divergenza tra lo status del trust nei due momenti, per effetto del mutamento del Paese estero di stabilimento ovvero del regime fiscale applicabile al trust in detto Stato. In particolare, nell'ipotesi in cui i redditi attribuiti fossero stati assoggettati a congrua imposizione al momento della loro maturazione, l'applicazione dell'articolo 44 del Tuir in ragione della localizzazione del trust all'atto dell'attribuzione sarebbe oltremodo penalizzante ed irragionevole. Anche in tal caso, quindi, dovrebbe esser accordata la facoltà al contribuente di disapplicare il regime di integrale imposizione previa dimostrazione, in sede procedimentale, della congruità della tassazione scontata al momento della maturazione dei redditi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA